

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Salerno - Sezione I, sentenza del 31 gennaio 2011, n. 143.

La regolarità dei comizi elettorali presuppone un'esatta simmetria tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede autenticate ed utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate. Pertanto la mera identità numerica tra schede votate ed elettori non è, in sé considerata, prova di correttezza per procedimento elettorale, laddove sia rilevata la mancanza di schede autenticate e non votate.

Omissis.

5.- Il Collegio conviene dunque con l'orientamento secondo cui ai fini della regolarità dei comizi elettorali, vi deve essere un'esatta simmetria tra il numero dei votanti e le schede scrutinate (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 31 luglio 2008, n. 722), nonché tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede autenticate ed utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate.

Si conferma la conseguente necessità di annullare le operazioni di voto, nelle seguenti ipotesi:

- mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate (peraltro non interessanti il caso di specie);
- non corrispondenza sul verbale, in eccesso o in difetto, del numero di schede autenticate non utilizzate rispetto al numero di elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3323), qualora ovviamente si sia autenticato un numero di schede esattamente corrispondente a quello degli elettori della sezione;
- non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate, come è accaduto nella fattispecie in esame (in questi termini, T.A.R. Reggio Calabria, 9 agosto 2006, n. 1390, la quale esclude che lo scopo di garantire la trasparenza dei risultati elettorali e la libera espressione di voto possa dirsi raggiunto nel caso non solo di mancata, ma anche di erronea menzione al verbale delle schede autenticate e non utilizzate, per il fatto che sarebbe impedito, di fatto, il riscontro preventivo del numero di schede utilizzate e, quindi, votate).

6.- Se ne è coerentemente dedotto che la mera identità numerica tra schede votate ed elettori non è, in sé considerata, prova della correttezza del procedimento elettorale, laddove sia rilevata la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità la legge prescrive il rispetto di particolari cautele procedurali (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 1991, n. 1042).

Pertanto i vizi denunciati col presente ricorso e confermati in sede di verifica, si pongono non quali mere irregolarità di ordine formale, ma assumono carattere sostanziale ed invalidante, a prescindere dalla sussistenza di elementi di prova circa eventuali manomissioni delle schede autenticate, delle quali si sia persa traccia nella definitiva verbalizzazione. È sufficiente infatti il mero pericolo di alterazione dei risultati elettorali che le denunciate illegittimità sono in grado di produrre per minare l'attendibilità del risultato elettorale (nello stesso senso si è di recente espressa questa Sezione con la sentenza del 25 marzo 2010, n. 2324).

Se è vero, infatti, che non costituisce di per sé ragione d'illegittimità delle operazioni elettorali la circostanza che sia stato autenticato un numero di schede maggiore di quello degli elettori ammessi al voto (non vietando la legge che i componenti dell'ufficio elettorale di sezione autenticino anche tutte le schede a disposizione, cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 1999, n. 421), a diverse conclusioni deve giungersi allorquando, come nel caso di specie, il Presidente ed i componenti del seggio abbiano condotto le procedure elettorali e la stessa verbalizzazione in modo contraddittorio a tal punto che non vi è alcuna chiarezza circa il numero effettivo delle schede autenticate.

Omissis.